

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE
DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ENTI COLLOCATI
FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 06/02/2023)

Tra

1. L'Ente _____ (di seguito anche denominato "Ente produttore") C.F. _____ in persona di _____ (indicare la carica ricoperta nell'ambito dell'Ente), domiciliato/a per la carica presso _____ il/la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il presente accordo di collaborazione

e

2. La Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80062590379, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, in persona della Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico, _____,

3. PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, individuando gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici quali beni culturali di interesse

pubblico e la conservazione dei documenti e degli archivi, nella loro organicità, una funzione di carattere istituzionale ed un precetto normativo;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto "Codice dell'Amministrazione digitale", a seguito delle modifiche di cui al Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha disposto all'articolo 34, comma 1-bis, che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee Guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione;

- i Piani Triennali per l'informatica nella P.A. di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) del "Codice dell'Amministrazione

digitale" dispongono, tra l'altro che:

- o le Pubbliche Amministrazioni conservino a norma i propri documenti informatici e relative aggregazioni, anche tramite accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione o adesione ai servizi offerti da poli di conservazione;
 - o la conservazione digitale si realizza attraverso il ricorso a conservatori accreditati da AgID;
 - o la strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve avvenire secondo il principio del "cloud first" nel modello cloud definito;
- AgID ha fissato le nuove regole volte al definitivo superamento della procedura dell'accreditamento dei conservatori mediante l'adozione dei seguenti atti:
 - "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e pubblicate nella G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020, entrate in vigore il 1° gennaio 2022;
 - "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici", adottato da AGID con determinazione n. 455/2021 del 25 giugno 2021, nel quale sono individuati i requisiti di qualità,

sicurezza ed organizzazione che devono possedere i soggetti pubblici e privati ai fini dello svolgimento del servizio di conservazione dei documenti informatici, e si specifica in particolare che, nel caso di erogazione del servizio di conservazione per conto delle P.A., è necessario:

- avvalersi di un sistema che assicuri, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità di cui all'art. 44, comma 1ter, del C.A.D.;
- l'iscrizione al Marketplace per i servizi di conservazione al fine di superare la verifica dei requisiti svolta da AGID in sede di affidamento;
- con Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante *"Sviluppo regionale della società dell'informazione"* e sss.mm.ii.:
 - all'art. 2, comma 4 bis, si è disposto che *"La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera*

a) nonchè, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti pubblici";

- per la definizione dei "soggetti pubblici" di cui al citato art. 2, comma 4 bis, della L.R. n. 11/2004 si rimanda a quanto specificato dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- dall'assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna risultano attribuiti alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Settore Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico, lo svolgimento dei processi di conservazione e di riversamento sostitutivi dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati o sottoscrittori di accordo, il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale ed il raccordo con analoghe iniziative a livello nazionale ed europeo, nonché di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e relativi al software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti informatici, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;
- la Regione Emilia-Romagna è iscritta al Marketplace dei servizi di conservazione ai sensi del Regolamento previsto dal sopracitato art. 34, comma 1 bis, lettera b) del D. Lgs. n. 82/2005 ed è

pertanto soggetto pubblico che:

- svolge attività di conservazione dei documenti informatici in quanto possiede i requisiti di qualità, di sicurezza e di organizzazione previsti dal "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici";
- è qualificata come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)" per i servizi offerti dal Polo archivistico ed ha acquisito le seguenti certificazioni per il perimetro della conservazione digitale:
 - UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità);
 - ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza) con le estensioni 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali);
- è in grado di fornire garanzie sufficienti volte a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dati rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia (GDPR - D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche) ed assicuri la tutela degli interessati;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ed il D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e, in particolare:
 - l'art. 2 sexies, comma 2, lett. cc) in forza del quale si considera rilevante l'interesse pubblico (art. 9, paragrafo 2, lett. j) del GDPR) relativo a trattamenti effettuati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione di documenti detenuti negli archivi storici degli enti pubblici;
 - gli artt. 97 e 99 che consentono il trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse (art. 89 del GDPR) mediante deroghe sia rispetto ai tempi di trattamento [...anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati], sia in ordine ai diritti di cui agli artt. 15, 16, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, previa adozione di misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla

- libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021;
 - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare lo strumento dell'accordo per finalità di reciproca collaborazione, su attività di interesse comune nel perseguimento del fine pubblico;
 - il nulla osta espresso dalla Soprintendenza Archivistica territorialmente competente alla stipula dell'accordo di collaborazione di cui trattasi per la conservazione dei documenti informatici dell'Ente produttore e al trasferimento dei documenti, ai sensi dell'art. 21 lettera e) del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, conservato agli atti da parte dell'Ente produttore e da esso registrato come protocollo numero _____ del _____;

CONSIDERATO

- che l'Ente produttore è da tempo impegnato nella progressiva digitalizzazione dei documenti e intende organizzare in modo efficace la loro conservazione, ma ritiene non economico dotarsi

autonomamente delle complesse strutture per una conservazione a lungo termine dei documenti informatici;

- che è pertanto interesse dell'Ente produttore avvalersi della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposito Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., correlato alla disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che declina le condizioni essenziali per instaurare una collaborazione tra Parti pubbliche;
- che l'accordo in argomento realizza una cooperazione tra le Parti, regolando rispettivi compiti e responsabilità per l'adempimento di attività d'interesse comune volte alla conservazione dei documenti e degli archivi nella loro organicità, funzione di carattere istituzionale che consente di assicurare nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;
- che la presente cooperazione tra i sottoscrittori è funzionale al miglior svolgimento della propria *mission* istituzionale ed in particolare per la Regione costituisce un proficuo strumento per un continuo miglioramento ed ampliamento del know how, venendo a contatto con molteplici realtà della Pubblica Amministrazione, sia

dal punto di vista dimensionale che di collocazione geografica.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e finalità dell'accordo)

1. L'Ente produttore affida alla Regione la conservazione dei propri documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati, individuandola ai sensi dell'art. 34, comma 1 bis, lett. b) del D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" quale soggetto pubblico in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici ed iscritto al Marketplace dei servizi di conservazione come previsto dal citato regolamento.
2. L'attività di conservazione svolta dalla Regione si ispira ai principi indicati dall'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione, e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all'Ente produttore di conservazione di documenti informatici e, in prospettiva, di conservazione e ordinamento dell'archivio nella sua organicità.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si prefiggono l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo di un sistema integrato per la creazione di un circuito virtuoso tra pubbliche amministrazioni che permetta un'evoluzione di conoscenze e

sistemi specifici per la conservazione digitale dei documenti e degli archivi informatici anche in relazione al modello di riferimento definito da AGID per i poli di conservazione.

4. Le parti intendono attuare una collaborazione concreta e nell'interesse comune, che porti a un risparmio dei costi di gestione, a garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici, a un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, a un aumento del livello di sicurezza attuato nella elaborazione di dati ed informazioni e concordano di sviluppare e gestire nelle forme della cooperazione orizzontale l'attività di potenziamento dell'attuale sistema di conservazione digitale della Regione, con applicazione, anche con modalità sperimentali, alla conservazione dei documenti digitali e delle aggregazioni archivistiche gestite dall'Ente produttore.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

1. La Regione si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti e ne assume la responsabilità della conservazione, ai sensi della normativa vigente e del Manuale di Conservazione redatto dalla Regione medesima, pubblicato sul sito web istituzionale, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, come prescritto dalle succitate Linee Guida AgID (Cap. 1, paragrafo 1.11), garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.

2. L'Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite dalla Regione, secondo le specifiche tecniche di versamento e restituzione dei documenti pubblicate sul sito del Polo Archivistico, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le modalità specifiche di erogazione dei servizi di conservazione, inclusa la configurazione dell'archivio digitale dell'Ente produttore, sono concordate ed indicate in un Disciplinare Tecnico, costantemente aggiornato, consultabile tramite il sistema di conservazione.
4. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.

Art. 3 (Funzioni svolte dalla Regione)

1. Le funzioni svolte dalla Regione riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, ed il supporto tecnico-archivistico in merito all'utilizzo del proprio sistema di conservazione.

2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di esibizione, accesso e ricerca saranno erogate in base al Manuale di Conservazione redatto dalla Regione, verificato dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna per quanto concerne il rispetto della normativa sulla tutela degli archivi e dei singoli documenti come beni culturali e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione medesima, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013 a cui l'Ente produttore dovrà far riferimento nel redigere il proprio.

3. In particolare, la Regione in qualità di Conservatore, **tramite il responsabile del servizio di conservazione**, svolge i compiti individuati **dalle lettere da a) a k)** nel Cap. 4, paragrafo 4.5, delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

4. La Regione si impegna:

- ad adeguare il servizio di conservazione alle future modifiche normative;
- alla conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni depositati dall'Ente produttore e ne assume la responsabilità della conservazione, ai sensi della normativa vigente e del Manuale di conservazione, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore per i sistemi di conservazione. Rimane in ogni

caso inteso che il sistema di conservazione della Regione è finalizzato alla conservazione dal momento della presa in carico di quanto depositato e opportunamente corredato da metadati, assicurando il mantenimento nel tempo della sua autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità nel contesto proprio di produzione e gestione e preservando il vincolo originario tra i documenti informatici depositati, così da custodire l'archivio digitale nella sua organicità.

5. La Regione garantisce l'esibizione, in ogni momento, dei documenti informatici e delle aggregazioni di dati depositati dall'Ente produttore e delle relative evidenze informatiche che comprovano la loro corretta conservazione, fornendo in tal modo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica di quanto custodito.

6. La Regione, all'atto della cessazione del presente Accordo per scadenza naturale o per cessazione anticipata come disciplinato dal successivo articolo 10, si impegna a restituire i documenti informatici ed eventuali loro aggregazioni, con i metadati associati e con tutte le evidenze informatiche relative ai processi di conservazione svolti e fino ad allora custoditi nel proprio sistema di conservazione, secondo modalità operative e tempi opportunamente concordati.

Art. 4 (Funzioni svolte dall'Ente produttore)

1. Le funzioni svolte dall'Ente produttore sono le seguenti:
 - a) condividere con la Regione le proprie conoscenze in materia di gestione documentale, l'esperienza in materia di dematerializzazione dei processi, le conoscenze acquisite nell'ambito della formazione e gestione dei documenti informatici;
 - b) eseguire il monitoraggio dei propri versamenti, provvedendo altresì a segnalare tempestivamente alla Regione, tramite il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, gli eventuali malfunzionamenti e le proposte di miglioramento del sistema medesimo;
 - c) provvedere, sotto il profilo organizzativo, tecnico e gestionale, ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dalla Regione tramite il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna.
2. L'Ente produttore mantiene la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico.
3. L'Ente produttore mantiene, altresì, la titolarità e la proprietà dei documenti depositati e, in ossequio ai disposti di cui alle sopracitate Linee Guida AgID, ha individuato

_____ nel ruolo di Responsabile della Conservazione, che mantiene la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione. L'eventuale mutamento del responsabile della conservazione designato deve essere comunicato via posta elettronica certificata al Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 (Accesso ai documenti conservati presso la Regione)

1. L'accesso ai documenti conservati presso la Regione avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti gestiti presso l'Ente Produttore, che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l'accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull'accesso vigenti nel tempo.
2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due Enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

Art. 6 (Strumenti di consultazione e controllo)

1. La Regione consente all'Ente produttore l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i

documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico e/o nel Manuale di Conservazione.

2. L'Ente produttore concorda con la Regione i nominativi e le funzioni del personale afferente all'organizzazione dell'Ente produttore abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, seguendo le procedure regionali definite per l'abilitazione e gestione degli utenti del sistema di conservazione.
3. Gli utenti del sistema, con le relative abilitazioni per lo svolgimento delle attività di test, versamento e monitoraggio, saranno indicati nel Disciplinare Tecnico.
4. La Regione consente alla competente Soprintendenza Archivistica e bibliografica l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.

Art. 7 (Oneri a carico delle Parti)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico della Regione oneri sopportati a esclusivo interesse dell'altra parte.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l'Ente Produttore si impegna a erogare alla Regione gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi

vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell'allegato "Calcolo del rimborso costi" parte integrante del presente Accordo.

3. L'importo previsto a rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente è assoggettato ad IVA e dovrà essere corrisposto a consuntivo dall'Ente produttore alla Regione nel corso del primo trimestre dell'anno successivo a quello di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione. Nel caso di servizi attivati in corso d'anno, i costi a rimborso saranno quantificati in relazione alle effettive mensilità di erogazione del servizio. Per il servizio erogato nelle mensilità dell'anno di scadenza del presente accordo la corresponsione dell'importo avverrà nei termini definiti dalla normativa vigente.
4. L'importo di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegato "Calcolo del rimborso costi".
5. L'Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Polo Archivistico.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

1. L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali

contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire l'erogazione delle funzioni regolate dal presente Accordo, l'Ente produttore designa la Regione quale responsabile del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente accordo ed al compimento degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). A tal fine la Regione definisce e adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela dei dati personali che tratterà in esecuzione del presente accordo.

2. In materia di protezione dei dati personali le Parti accettano e si impegnano ad osservare, con riferimento alle prescrizioni ed alle istruzioni a ciascuna relative, quanto stabilito nell'Allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
3. Alla scadenza dell'accordo, ovvero nell'ipotesi di cessazione anticipata di una delle parti o al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione decade automaticamente, in relazione a quanto disposto al successivo comma 4.
4. Alla scadenza naturale del presente Accordo o comunque alla sua conclusione a seguito di cessazione anticipata, la Regione, tramite il Polo Archivistico, solo al termine della restituzione dei documenti conservati e solo dopo le opportune verifiche sulla sua corretta esecuzione - effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - provvederà alla cancellazione

dal proprio sistema di conservazione di tutti gli oggetti precedentemente depositati dall'Ente produttore, dandone apposita comunicazione formale. Fino alla data di tale comunicazione la Regione continuerà ad operare come responsabile del trattamento.

Art. 9 (Decorrenza e durata dell'Accordo)

1. La durata del presente accordo è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione/dal ___ al ___
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 il presente accordo si considera sottoscritto dalla data di registrazione nel repertorio della Regione (RPI) dell'originale dell'atto completo delle firme digitali delle due parti.
3. Le date di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione delle varie tipologie di documenti informatici verranno definite in accordo tra i referenti e responsabili di riferimento dei due enti, dopo una fase di avvio finalizzata a definire i parametri di configurazioni del sistema di conservazione, i tempi e le modalità di versamento e per testare le funzionalità dei sistemi versanti, e saranno di volta in volta indicate nel Disciplinare Tecnico.

Art. 10 (Cessazione anticipata)

1. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione, ovvero di nuova valutazione

dell'interesse pubblico originario, è possibile, per ciascuna delle parti, la cessazione anticipata del presente accordo ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990.

2. La cessazione anticipata dovrà essere comunicata per le vie formali e avrà effetto decorsi novanta giorni dalla comunicazione, a garanzia dell'indispensabile continuità delle attività oggetto del presente Accordo.
3. Nell'ipotesi di cessazione anticipata, da parte dell'Ente Produttore sarà dovuto alla Regione il rimborso delle spese effettivamente sostenute fino al momento della cessazione effettiva.

Art. 11 (Controversie)

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione e che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti si rinvia a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

Art. 12 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo.
2. Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate dall'Ente produttore e dalla Regione soltanto con atti aventi le medesime formalità del medesimo.

Art. 13 (Disposizioni fiscali e registrazione)

1. Il presente documento è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 che recita "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".
2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per (nome dell'Ente produttore)

RUOLO ALL'INTERNO DELL'ENTE DEL FIRMATARIO

NOME DEL FIRMATARIO

(firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna

La Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico

(firmato digitalmente)